

L'infortunio sul lavoro del lavoratore senza tempo e luogo di lavoro predeterminati**

di Giuseppe Ludovico*

SOMMARIO: 1. I lavoratori “senza tempo” e il significato storicamente condizionato della nozione di infortunio sul lavoro. – 2. L’evoluzione del significato dell’occasione di lavoro: dal rischio specifico o aggravato al rischio improprio. – 3. L’accertamento dell’elemento teleologico in assenza delle coordinate spazio-temporali della prestazione lavorativa. – 4. L’occasione mancata della disciplina del lavoro agile. – 5. Sulla perdurante necessità della tutela differenziata tra eventi professionali e comuni e la nozione presuntiva di occasione di lavoro.

1. I lavoratori “senza tempo” e il significato storicamente condizionato della nozione di infortunio sul lavoro

Le coordinate temporali della prestazione lavorativa assumono molteplici funzioni che non ineriscono soltanto alla misurazione della relativa durata ai fini della commisurazione della retribuzione e della tutela della salute del lavoratore, sebbene tali profili abbiano assunto un ruolo indubbiamente predominante nella disciplina lavoristica. Non meno rilevanti sono gli aspetti che attengono alla tutela previdenziale del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro, posto che il riconoscimento della natura professionale dell’evento lesivo dipende in maniera non trascurabile – come si vedrà – proprio dal suo collegamento spazio-temporale con la prestazione lavorativa.

La crescente diffusione, anche grazie alle tecnologie digitali, di modalità di lavoro temporalmente flessibili che accentuano gli spazi di autodeterminazione della durata e collocazione oraria della prestazione da parte del lavoratore, sollevano in questo modo numerosi problemi in merito alla qualificazione giuridica dell’evento infortunistico che potrebbero impedire o rendere più difficoltoso l’accesso alla tutela previdenziale. I lavoratori “senza tempo”, intendendosi, come tali, i prestatori di lavoro il cui orario di lavoro non è misurabile o prevedibile¹, pongono anzi un problema più generale di adattamento e

* Giuseppe Ludovico è professore associato di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Milano. giuseppe.ludovico@unimi.it

** Il presente contributo si colloca nell’ambito del PRIN – Codice Progetto 2022HPPFNL – «*Time-less Workers? Legal Challenges in Work Activities Managed by Objectives and Without Scheduled Working Hours*», a cui partecipano l’Università di Bari Aldo Moro e l’Università di Milano, sotto la supervisione scientifica del PI Prof. Vito Sandro Leccese.

Il saggio è stato preventivamente assoggettato alla procedura di referaggio prevista dalle regole editoriali della Rivista.

aggiornamento delle nozioni fondamentali della disciplina assicurativa che, diversamente, potrebbe non essere in grado di assolvere adeguatamente alla relativa funzione costituzionale di protezione sociale.

Il problema nasce dai limiti oggettivi di applicazione dell'assicurazione obbligatoria che attraverso la nozione di infortunio sul lavoro definisce la relazione che deve sussistere tra il lavoro, l'evento protetto e il rischio tutelato, inteso quest'ultimo come probabilità del verificarsi dell'evento stesso. Pur ancora identica nella sua formulazione a quella originaria, quella nozione è stata oggetto nel corso del tempo di una costante evoluzione interpretativa che ne ha adeguato il significato ai profondi mutamenti intervenuti nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e nel rapporto tra quest'ultima, l'evento protetto e il rischio tutelato. È merito soprattutto della dottrina e della giurisprudenza se, a dispetto della sua immutata formulazione, quella nozione ha saputo resistere alla obsolescenza derivante dalla mutata realtà sociale, riuscendo così a preservare la stessa funzione della protezione assicurativa.

L'obiettivo di salvaguardare l'effettività della garanzia previdenziale ha costituito, anzi, la principale, se non l'unica, ragione dell'evoluzione interpretativa del significato di quella nozione che, altrimenti, avrebbe provocato l'esclusione dalla tutela di un novero sempre maggiore di eventi.

La questione dell'adeguamento del significato di quella nozione ai continui cambiamenti della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sembra ora riproporsi – come anticipato – a causa della progressiva perdita di centralità del fattore temporale che attenua, fino quasi ad annullarlo, il presupposto fondamentale della tutela indennitaria ovvero la distinzione o, quantomeno, la distinguibilità sul piano spazio-temporale degli eventi di origine lavorativa per i quali l'ordinamento riconosce una più intensa protezione sociale.

Ad essere in gioco, in poche parole, è la stessa sopravvivenza della distinzione tra eventi lavorativi ed extraprofessionali che deve fare ora i conti con l'inarrestabile «porosità della frontiera fra tempo libero e tempo di lavoro»². La progressiva erosione dei confini spazio-temporali della prestazione lavorativa agevolata dalla diffusione delle tecnologie digitali mette in crisi, infatti, non soltanto il concetto di orario di lavoro che è storicamente fondato proprio sulla separazione dal tempo di non lavoro, ma anche qualunque altra nozione giuridica – come quella di infortunio sul lavoro – che si fonda su quella distinzione.

Per i lavoratori “senza tempo” la questione della qualificazione dell'evento lesivo, che in teoria riguarda qualunque lavoratore impegnato nello svolgimento della prestazione al di fuori dei tradizionali confini spazio-temporali del lavoro nell'impresa, si pone in termini ancora più problematici a causa dell'indeterminabilità della durata e collocazione oraria dell'attività lavorativa. Per

¹ Sul punto v. M.T. CARINCI, *Tecnologie, “prestazioni intermittenti” e compenso sufficiente ex art. 36 Cost.*, in “Labour & Law Issues”, 2025, 11(1), p. 1 ss.; V. S. LECCESE, *Lavoratori “senza tempo”? Rischi, bisogni di protezione, opportunità*, in “Labour & Law Issues”, 2025, 11(1), p. 29 ss.

² Così A. SUPIOT, *Alla ricerca della concordanza dei tempi (le disavventure europee del “tempo di lavoro”)*, in “Lavoro e diritto”, 1997, p. 20.

questi lavoratori, in particolare, il tempo e il luogo di lavoro non scompaiono ma tendono ad assumere, in misura più o meno ampia, contorni sfumati ed evanescenti rispetto a quelli della vita privata, rendendo così incerta la distinzione che funge da presupposto teorico e applicativo della tutela assicurativa.

La domanda che occorre allora porsi è se il significato storicamente condizionato della nozione di infortunio sul lavoro sarà in grado o meno di adattarsi alle difficili sfide sollevate da una prestazione lavorativa dai confini temporali sempre più flessibili o addirittura completamente svincolata da un orario di lavoro predeterminato.

2. *L'evoluzione del significato dell'occasione di lavoro: dal rischio specifico o aggravato al rischio improprio*

Prima di tentare di fornire una risposta al quesito sopra illustrato può essere utile ricostruire l'evoluzione interpretativa della nozione contenuta nell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1165 (T.U.), il quale, riproponendo l'originaria formulazione dell'art. 7 della legge 17 marzo 1898, n. 90, definisce l'infortunio sul lavoro come l'evento occorso «per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni».

Se il requisito della causa violenta descrive l'evento sul piano cronologico, richiedendo l'azione di un fattore lesivo esterno dotato di rapidità e intensità³, l'occasione di lavoro definisce invece il rapporto eziologico tra l'evento e l'attività lavorativa che, diversamente dalle malattie professionali, è descritto in termini di mera occasionalità anziché di rigorosa causalità. L'occasione di lavoro esprime in questo modo la funzione stessa della tutela assicurativa che, fin dalle sue origini, si pone l'obiettivo di garantire una protezione dai confini più ampi rispetto agli eventi civilisticamente imputabili al datore di lavoro così da ricomprendervi unitariamente qualunque infortunio dovuto a caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, colpa dell'assicurato oppure dolo o colpa dell'assicurante⁴.

Sennonché, la formula dell'occasione di lavoro descrive soltanto il collegamento funzionale che deve sussistere tra il lavoro e l'evento, mentre nulla dice in ordine alla natura del rischio che ha generato l'evento stesso, ed è proprio su questo aspetto che la giurisprudenza ha continuato per lungo tempo a fare riferimento alla rigorosa lettura elaborata agli inizi del secolo scorso da Francesco Cornelutti, per il quale la relazione tra il lavoro e l'evento si poneva in termini completamente differenti rispetto a quella tra il lavoro e il rischio, nel senso che il

³ Per una più approfondita analisi del concetto di causa violenta v. S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, Cedam-Wolters Kluwer, 2023, p. 132 ss.; A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024, p. 183 ss.

⁴ G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 323.

primo, pur potendo rappresentare l'occasione dell'evento, doveva porsi comunque come causa diretta del rischio che aveva provocato l'infortunio⁵.

Questa impostazione è rimasta per lungo tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, la quale, in coerenza con la classificazione carlenuttiana dei rischi lavorativi, era solita ammettere alla tutela soltanto gli eventi provocati da rischi specifici o generici aggravati, corrispondenti, rispettivamente, ai rischi intriseci dell'attività svolta o a quelli comuni da quest'ultima aggravati⁶, escludendo invece gli eventi provocati da rischi di natura generica ancorché verificatisi in circostanze di tempo e di luogo coincidenti o comunque riconducibili alla prestazione lavorativa⁷.

Questa lettura dell'occasionalità lavorativa non era priva di una sua intrinseca coerenza rispetto ad una realtà lavorativa ancora contraddistinta dai tipici rischi del lavoro industriale per i quali questa tutela era stata originariamente introdotta attraverso una impostazione selettiva, tuttora presente nella disciplina, che limitava i soggetti assicurati in funzione del maggior rischio dell'attività svolta.

La formula dell'occasione di lavoro, grazie alla sua particolare elasticità, è stata però in grado – ed è qui che risiede la principale ragione della sua capacità di resistenza – di adattarsi ai profondi mutamenti della realtà sociale, assumendo significati progressivamente improntati ad una maggiore ampiezza della tutela. Allorché le trasformazioni del tessuto produttivo hanno cominciato a rivelare un rischio infortunistico non più prevalentemente legato al lavoro industriale ma in modo crescente anche al settore del terziario, la giurisprudenza non ha tardato a prediligere una lettura diversa di quella formula in modo da evitare una progressiva e ingiustificata contrazione dell'intervento della tutela.

In piena coerenza con il superamento della tassatività del sistema tabellare delle malattie professionali⁸, i giudici di legittimità hanno iniziato così ad abbandonare gradualmente il criterio della tipicità del rischio, identificando l'infortunio sul lavoro in ragione della semplice inerzia dell'evento all'attività lavorativa. In questa lettura che è indubbiamente più aderente alla moderna realtà del lavoro, è il rapporto finalistico della condotta del lavoratore rispetto alla prestazione lavorativa a determinare l'ambito oggettivo del rischio tutelato, con l'effetto che, diversamente dall'indirizzo precedente, il mero collegamento temporale o topografico con l'attività lavorativa oppure con operazioni strumentali o prodromiche al suo svolgimento è ritenuto di per sé sufficiente a determinare

⁵ F. CARNELUTTI, *Occasione del lavoro*, in ID., *Infortuni sul lavoro (Studi)*, Roma, Athenaeum, 1913, Vol. I, p. 217 ss.

⁶ F. CARNELUTTI, *Occasione del lavoro*, cit., p. 230, il quale definiva come «rischio specifico diretto o proprio quello che, generato dalle condizioni peculiari dell'industria, incombe esclusivamente alle persone, che con la industria medesima vengono in contatto» e come «rischio specifico indiretto o improprio quel rischio che, indipendente dalle condizioni peculiari dell'industria per quanto riguarda la sua esistenza, ne dipende però per quanto riguarda la sua quantità» (corsivi dell'A.).

⁷ Cfr. S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 113 ss. ove più ampi riferimenti di giurisprudenza.

⁸ Corte Cost. 18 febbraio 1988, n. 179, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, 1988, p. 16, con nota di G. ALIBRANDI.

l'indennizzabilità dell'evento anche ove quest'ultimo sia stato provocato da rischi di natura generica⁹, salvo che l'infortunio non dipenda da cause ulteriori del tutto autonome rispetto alla prestazione lavorativa.

Questa lettura teleologica dell'occasionalità lavorativa, che tende a far coincidere il rischio tutelato con qualunque circostanza inherente la prestazione lavorativa, ha consentito alla giurisprudenza di estendere la tutela assicurativa agli eventi che in precedenza ne erano esclusi in ragione della genericità del rischio, come i numerosi infortuni provocati da semplici cadute durante gli spostamenti spaziali nel luogo di lavoro¹⁰, da litigi con colleghi o aggressioni criminose di terzi purché in rapporto di occasionalità con l'attività lavorativa¹¹.

I giudici di legittimità sono soliti utilizzare il concetto di “rischio improprio”, escludendo che ai fini della configurazione dell'occasione di lavoro possa assumere rilievo la tipicità del rischio in modo da estendere la garanzia previdenziale a qualunque evento generato anche da rischi non intrinsecamente

⁹ Cass. civ., sez. lavoro, 26 novembre 2019, n. 30874; Cass. civ., sez. lavoro, 22 maggio 2018, n. 12549; Cass. civ., sez. lavoro, 20 luglio 2017, n. 17917; Cass. civ., sez. lavoro, 3 aprile 2017, n. 8597, in “Il Lavoro nella giurisprudenza”, 2017, p. 936; Cass. civ., sez. lavoro, 13 maggio 2016, n. 9913; Cass. civ., sez. lavoro, 13 aprile 2016, n. 7313, in “Il Lavoro nella giurisprudenza”, 2016, p. 720; Cass. civ., sez. lavoro, 14 ottobre 2015, n. 20718; Cass. civ., sez. lavoro, 5 gennaio 2015, n. 6; Cass. civ., sez. lavoro, 11 febbraio 2013, n. 3173, in “Il Lavoro nella giurisprudenza”, 2013, p. 418; Cass. civ., sez. lavoro, 23 luglio 2012, n. 12779, in “Il Lavoro nella giurisprudenza”, 2012, p. 1114; Cass. civ., sez. lavoro, 27 gennaio 2006, n. 1718, in “Il Lavoro nella giurisprudenza”, 2006, p. 598.

¹⁰ Cass. civ., sez. lavoro, 17 giugno 2021, n. 17336, in “Il Foro italiano”, 2021, I, c. 3195; Cass. civ., sez. lavoro, 20 luglio 2017, n. 17917; Cass. civ., sez. lavoro, 4 agosto 2005, n. 16417, in “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2006, II, p. 540; Cass. civ., sez. lavoro, 28 luglio 2004, n. 14287; Cass. civ., sez. lavoro, 13 maggio 2002, n. 6894; Cass. civ., sez. lavoro, 7 maggio 2002, n. 6511, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 2002, II, p. 71; Cass. civ., sez. lavoro, 13 aprile 2002, n. 5357; Cass. civ., sez. lavoro, 13 aprile 2002, n. 5354; Cass. civ., sez. lavoro, 11 febbraio 2002, n. 1944; Cass. civ., sez. lavoro, 13 luglio 2001, n. 9556, in “Diritto e pratica del lavoro”, 2002, p. 364; Cass. civ., sez. lavoro, 8 marzo 2001, n. 3363, in “Giustizia civile”, 2001, I, p. 2105; Cass. civ., sez. lavoro, 7 novembre 2000, n. 14464; Cass. civ., sez. lavoro, 9 ottobre 2000, n. 13447, in “Il Lavoro nella giurisprudenza”, 2001, p. 556, con nota di G. LUDOVICO; Cass. civ., sez. lavoro, 4 agosto 2000, n. 10298; Cass. civ., sez. lavoro, 7 aprile 2000, n. 4433, in “Lavoro e previdenza oggi”, 2000, p. 1437 con nota di M. MEUCCI; Cass. civ., sez. lavoro, 10 gennaio 2001, n. 253, in “Il Foro italiano”, 2001, I, c. 1532. Ma vedi in senso contrario Cass. civ., sez. lavoro, 8 novembre 2021, n. 32473, in “Rivista del diritto della sicurezza sociale”, 2022, p. 155 con nota critica di A. DE MATTEIS, *Il caffè è un piacere, o no? L'infortunio durante la pausa caffè tra occasione di lavoro e rischio elettivo* (p. 111 ss.) e di R. RIVERSO, *Lo smarrimento del concetto di occasione nella giurisprudenza di legittimità in materia di infortunio sul lavoro*, in “Questione Giustizia”, 30/06/2022.

¹¹ In questo senso Cass. civ., sez. lavoro, 11 giugno 2009, n. 13599, in “Il Lavoro nella giurisprudenza”, 2009, n. 11, p. 1172; Cass. civ., sez. lavoro, 14 febbraio 2008, n. 3776, in “Rivista critica di diritto del lavoro”, 2008, p. 688, con nota di A. CORRADO; Cass. civ., sez. lavoro, 27 gennaio 2006, n. 1712; Cass. civ., sez. lavoro, 6 febbraio 1998, n. 1241 in “Giurisprudenza italiana”, 1999, p. 29, con nota di A. MORRONE; Cass. civ., sez. lavoro, 27 novembre 1999, n. 13296, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 2000, II, p. 37; Cass. civ., sez. lavoro, 28 gennaio 1999, n. 774, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 1999, II, p. 51; Cass. civ., sez. lavoro, 29 ottobre 1998 n. 10815, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 1998, II, p. 99. Per la non indennizzabilità dell'infortunio consistente nell'aggressione da parte di un terzo per ragioni personali estranee all'attività lavorativa: Cass. civ., sez. un., 7 settembre 2015, n. 17685, in “Ilgislavorista.it”, 2015, 5 novembre, con nota di A. DE MATTEIS; Cass. civ., sez. lavoro, 27 novembre 2014, n. 25243, in “Il Foro italiano”, 2015, I, c. 2093; Cass. civ., sez. lavoro, 11 giugno 2009, n. 13599, in “Il Lavoro nella giurisprudenza”, 2009, p. 1172; Cass. civ., sez. lavoro, 3 agosto 2004, n. 14875, in “Giustizia civile”, 2005, I, p. 2664; Cass. civ., sez. lavoro, 6 febbraio 1998, n. 1241, in “Giurisprudenza italiana”, 1999, p. 29, con nota di A. MORRONE.

legati allo svolgimento delle mansioni tipiche, ma comunque provocati da attività strumentali al soddisfacimento delle esigenze lavorative¹². La nozione di rischio assicurato tende così a coincidere con l'attività lavorativa in sé ovvero con ogni comportamento cui il lavoratore è contrattualmente tenuto in esecuzione dell'obbligazione lavorativa, assumendo decisivo rilievo la sua «mancanza di libertà» rispetto alla situazione che ha generato l'evento¹³.

Da questa impostazione deriva, quale logica conseguenza, l'esclusione dalla tutela indennitaria soltanto degli eventi occorsi in circostanze di tempo e di luogo prive di collegamento finalistico con la prestazione lavorativa che la giurisprudenza è solita ricondurre al c.d. rischio elettivo, intendendosi come tale il rischio provocato dallo stesso lavoratore attraverso scelte personali e arbitrarie del tutto estranee all'attività lavorativa¹⁴.

Il maggiore impatto della sostituzione del criterio della tipicità del rischio con quello del nesso teleologico si è comunque avuto in materia di infortunio *in itinere*, la cui indennizzabilità è stata svincolata dalla pericolosità del tragitto per dipendere unicamente dalla sussistenza di un *quid pluris* che la giurisprudenza individua nella destinazione lavorativa del percorso¹⁵, e a tale indirizzo si è uniformato lo stesso legislatore con l'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il quale, aggiungendo un apposito comma all'art. 2 del T.U., ha dettato una esplicita definizione di infortunio *in itinere* nella quale l'occasione di lavoro è identificata, per l'appunto, nel semplice rapporto finalistico che collega il tragitto all'attività lavorativa¹⁶.

Il riferimento al «normale percorso» di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro esprime così la chiara volontà di recepire l'indirizzo giurisprudenziale più estensivo che, ai fini dell'indennità dell'evento, ritiene sufficiente la ricorrenza del semplice collegamento finalistico tra il percorso

¹² Così tra le tante Cass. civ., sez. lavoro, 17 giugno 2021, n. 17336, cit.; Cass. civ., sez. lavoro, 27 maggio 2015, n. 10984; Cass. civ., sez. lavoro, 6 febbraio 2018, n. 2838; Cass. civ., sez. lavoro, 24 settembre 2010, n. 20221; Cass. civ., sez. lavoro, 28 luglio 2004, n. 14287; Cass. civ., sez. lavoro, 11 febbraio 2002, n. 1944.

¹³ A. DE MATTEIS, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Torino, Utet, 1996, p. 106.

¹⁴ Tra le più recenti: Cass. civ., sez. lavoro, 21 dicembre 2024, n. 33783; Cass. civ., sez. lavoro, 22 febbraio 2022, n. 5814, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 2022, II, p. 686, con nota di A. ROTA; Cass. civ., sez. lavoro, 3 agosto 2021, n. 22180; Cass. civ., sez. lavoro, 8 settembre 2020, n. 18659; Cass. civ., sez. lavoro, 6 febbraio 2018, n. 2838; Cass. civ., sez. lavoro, 4 luglio 2007, n. 15047.

¹⁵ *Ex plurimis*: Cass. civ., sez. lavoro, 22 febbraio 2022, n. 5814, cit.; Cass. civ., sez. lavoro, 8 settembre 2020, n. 18659; Cass. civ., sez. lavoro, 5 febbraio 2019, n. 3376; Cass. civ., sez. un., 7 settembre 2015, n. 17685, cit.; Cass. civ., sez. lavoro, 23 marzo 2008, n. 13376.

¹⁶ Per un maggiore approfondimento della definizione legislativa di infortunio *in itinere* v. S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 120 ss.; A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 147 ss.; G. CORSALINI, *Gli infortuni in itinere*, Milano, Ipsoa, 2009; G. LUDOVICO, *La definizione legislativa dell'infortunio in itinere tra estensione della tutela e selezione dei soggetti*, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2002, I, p. 31 ss.; V.M. MARINELLI, *La cristallizzazione dell'orientamento giurisprudenziale nell'attuazione della delega legislativa in tema di infortunio in itinere*, in "Argomenti di diritto del lavoro", 2001, p. 1043 ss.; C. CESTER, *La nuova disciplina dell'infortunio in itinere: ancora strada da percorrere?*, in "Rivista della previdenza pubblica e privata", 2001, p. 9 ss.

effettuato e l'attività lavorativa, restando esclusi dalla tutela gli eventi verificatisi nel corso di interruzioni o deviazioni «del tutto indipendenti dal lavoro».

È così sufficiente la normalità del percorso che collega l'abitazione al luogo di lavoro, intendendosi, come tale, non il tragitto più breve ma quello abituale¹⁷, per legittimare l'intervento della garanzia indennitaria che in questo modo compie la sua definitiva maturazione da tutela selettivamente applicata in ragione della maggiore pericolosità dell'attività svolta a compiuta garanzia previdenziale correttamente rivolta a qualunque evento eziologicamente occasionato dal lavoro.

3. *L'accertamento dell'elemento teleologico in assenza delle coordinate spazio-temporali della prestazione lavorativa*

Superando il criterio della tipicità del rischio di cui peraltro non vi è traccia nella laconica formula dell'occasione di lavoro¹⁸, la giurisprudenza ha compiuto un'operazione concettuale di notevole rilievo sul piano sistematico che ha consentito non solo di ampliare il novero degli eventi tutelati, ma anche, al contempo, di salvaguardare l'effettività della stessa tutela, adeguandone la disciplina al principio sancito dall'art. 38, comma 2, Cost. che riconosce al lavoratore, in caso di infortunio sul lavoro, il diritto ai mezzi adeguati alle esigenze di vita «senza altre condizioni»¹⁹.

È parimenti evidente, tuttavia, come questa ricostruzione della occasionalità lavorativa si fondi su un ragionamento deduttivo che ricava l'elemento teleologico dalla sussistenza di fattori idonei a comprovarne la sussistenza.

Detto in altri termini, la finalità lavorativa che qualifica l'evento come infortunio sul lavoro, può essere oggettivamente accertata, riducendosi altrimenti a semplice intenzionalità del lavoratore, soltanto se e nella misura in cui la stessa sia desumibile dal nesso cronologico e topografico che collega le circostanze che hanno determinato l'evento all'attività lavorativa. Il che significa che l'efficacia qualificatoria del criterio teleologico non è autosufficiente ma dipende inevitabilmente da ulteriori fattori di natura oggettiva dai quali è possibile desumerne la sussistenza. Ciò è particolarmente evidente nell'infortunio *in itinere* dove il *quid pluris* connesso alle esigenze lavorative che trasforma il rischio generico della strada in rischio lavorativo, attestando in questo modo la professionalità dell'evento²⁰, si ricava dalla finalità del tragitto stesso che può essere

¹⁷ Cass. civ., sez. lavoro, 5 febbraio 2019, n. 3376; Cass. civ., sez. lavoro, 13 gennaio 2014, n. 475; Cass. civ., sez. lavoro, 24 settembre 2010, n. 2022; Cass. civ., sez. lavoro, 4 novembre 1994, n. 9099, in "Giurisprudenza italiana", 1995, I, p. 1224.

¹⁸ A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 117.

¹⁹ Così Cass. civ., sez. lavoro, 17 gennaio 2018, n. 1048, in "Il Foro italiano", 2018, I, c. 2136, con nota di V. FERRARI.

²⁰ Così, per primo, A. DE MATTEIS, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 103 ss. Sul punto v. G. CORSALINI, *Il riconoscimento dell'infortunio in itinere. Il quid pluris secondo Aldo De Matteis*, in G. CORSALINI, S. GIUBBONI, R. RIVERSO (a cura di), *Tutela*

oggettivamente dedotta soltanto dalla compatibilità geografica e temporale tra il percorso effettuato e la destinazione lavorativa²¹. Ma la questione si pone in termini analoghi per qualunque evento per il quale l'occasionalità di lavoro si ricava dal collegamento funzionale con la prestazione lavorativa o con l'espletamento di attività strumentali o prodromiche al suo svolgimento.

Il ragionamento sottostante la pure condivisibile lettura accolta dalla giurisprudenza è dunque decisamente più articolato rispetto a quanto a prima vista potrebbe apparire, facendo dipendere il riconoscimento della natura professionale dell'evento dalla sua inerenza all'attività lavorativa in base alla collocazione spazio-temporale di quest'ultima. Ma ciò è possibile, a ben vedere, soltanto a condizione che l'orario e il luogo della prestazione siano predeterminati o quantomeno predeterminabili, risultando altrimenti difficile – se non addirittura impossibile – distinguere l'attività o il percorso effettuati per ragioni lavorative da quelli compiuti per ragioni personali del tutto indipendenti dalle prime.

È possibile allora concludere questa parte del ragionamento affermando che la finalità lavorativa dalla quale viene dedotta la professionalità dell'evento, si ricava dalla compatibilità delle relative circostanze con la prestazione lavorativa sull'implicito ma decisivo presupposto che quest'ultima sia identificata o quantomeno identificabile sul piano spazio-temporale.

L'elemento finalistico quale fattore di qualificazione dell'evento si muove dunque all'interno di una logica di ripartizione cronologica e topografica tra attività lavorativa e vita personale dalla quale deriva la fondamentale distinzione tra la più intensa tutela riservata agli eventi professionali e quella più blanda accordata agli eventi comuni.

Ebbene, per quanto quella suddivisione sia in molti casi ancora tangibile ed effettiva, occorre ammettere come la rigida distinzione tra lavoro e vita privata abbia rappresentato il connotato tipico dell'organizzazione del lavoro di epoca industriale che si caratterizzava per la tendenziale stabilità spazio-temporale delle prestazioni lavorative. Per effetto dell'evoluzione dei modelli organizzativi dell'impresa e delle trasformazioni indotte dal progresso tecnologico, quella stabilità non solo è andata gradualmente attenuandosi ma è stata anche progressivamente sostituita da una marcata flessibilità delle prestazioni lavorative tanto sul piano spaziale quanto su quello temporale, al punto da far dubitare della stessa capacità qualificatoria del tempo di lavoro²².

degli infurtuni e delle malattie professionali. Questioni fondamentali e orientamenti giurisprudenziali. Scritti in onore di Aldo De Matteis, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024, p. 237 ss.

²¹ Cfr. Cass. civ., sez. lavoro, 13 gennaio 2014, n. 475; Cass. civ., sez. lavoro, 23 maggio 2008, n. 13376; Cass. civ., sez. lavoro, 23 aprile 2004, n. 7717; Cass. civ., sez. lavoro, 1° febbraio 2002, n. 1320, in “Orientamenti di giurisprudenza del lavoro”, 2002, I, p. 156.

²² In questo senso già R. DE LUCA TAMAJO, *Il tempo di lavoro. Il rapporto individuale di lavoro*, in AA.VV., *Il tempo di lavoro, Atti delle Giornate di Studio di diritto del lavoro, Genova, 4-5 aprile 1986*, Milano, Giuffrè, 1987, p. 3 ss. Più di recente M. BROLLO, *Le dimensioni spazio-temporali dei lavori: il rapporto individuale di lavoro*, in AA.VV., *Le dimensioni spazio-temporali dei lavori, Atti Giornate di Studio Aidlass Campobasso, 25-26 maggio 2023*, Piacenza, La Tribuna, 2024, p. 13 ss.; D. GAROFALO, *Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative*, in AA.VV., *Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi*,

La questione dell'accertamento dell'occasione di lavoro si pone allora in termini particolarmente problematici per quei lavoratori che nello svolgimento dell'attività lavorativa non sono vincolati ad un preciso orario di lavoro, potendo autodeterminarsi nella durata e nella collocazione oraria della prestazione che in questi casi è sovente svincolata anche dalla sua esecuzione in un luogo prestabilito. Ma il discorso potrebbe facilmente estendersi a qualunque lavoratore che, grazie alle moderne tecnologie digitali, può continuare a svolgere la prestazione oltre i limiti del normale orario di lavoro e al di fuori dei confini spaziali dell'impresa. Portando all'estremo il ragionamento, l'occasione di lavoro, così come ricostruita dalla giurisprudenza, potrebbe configurarsi, in teoria, per qualunque evento occorso durante una comunicazione di lavoro o la consultazione della posta elettronica aziendale al di fuori dell'orario e luogo di lavoro, non rilevando la natura generica del rischio o la collocazione spazio-temporale dell'evento, ma soltanto l'ineranza delle circostanze dell'evento alla prestazione lavorativa o ad attività prodromiche o strumentali al suo svolgimento.

La diffusa porosità²³ tra tempo di lavoro e tempo libero, dunque, non soltanto offusca la tradizionale distinzione tra sfera professionale e vita privata, permettendo alla prima di invadere gli spazi e i tempi generalmente riservati alla seconda²⁴, ma comporta, di conseguenza, anche una potenziale confusione tra eventi lesivi di diversa natura giuridica, ponendo l'ente previdenziale dinanzi al difficile compito di accettare l'occasionalità lavorativa all'interno di un contesto nel quale l'ambito lavorativo tende a sovrapporsi e confondersi con quello privato²⁵.

Ad entrare irrimediabilmente in crisi, in definitiva, sono i confini sempre più labili ed evanescenti tra tempo di lavoro e non lavoro nonché tra ambiente interno ed esterno che, non a caso, hanno suscitato la crescente attenzione della dottrina per le possibili ricadute in materia di salute e sicurezza del lavoro, alimentando l'idea di una «circolarità dei rischi» in grado di garantire, oltre i limiti fisici del luogo di lavoro, «il benessere della persona-lavoratore nella sua dimensione unitaria»²⁶. Questioni analoghe a quelle sollevate sul versante prevenzionistico si pongono allora su quello previdenziale, con la differenza che in

Atti delle giornate di studio di Diritto del lavoro, Cassino, 18 e 19 maggio 2017, Milano, Giuffrè, 2018, p. 17 ss.

²³ Sul concetto di porosità, oltre a A. SUPIOT citato alla nota n. 1, v. E. GENIN, *Proposal for a Theoretical Framework for the Analysis of Time Porosity*, in “International journal of comparative labour law and industrial relations”, 2016, p. 287; C. DEGRYSE, *Les impacts sociaux de la digitalisation de l'économie*, in “Working Paper”, ETUI, 2016.02, p. 43 ss.

²⁴ Sia consentito sul punto il rinvio a G. LUDOVICO, *Lavori agili e subordinazioni*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, p. 87 ss.

²⁵ F. STAMERRA, *Le dimensioni spazio-temporali dell'occasione di lavoro*, in “Rivista del diritto della sicurezza sociale”, 2023, p. 809 ss.

²⁶ Così C. LAZZARI, P. PASCUCCI, *La gestione della circolarità dei rischi tra ambiente interno ed esterno all'azienda. Profili giuridici*, in “Diritto della sicurezza sul lavoro”, 1/2023, I, p. 36. Sulla circolarità dei rischi v. anche D. GAROFALO, *L'evoluzione della normativa italiana in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche alla luce delle più recenti trasformazioni digitali*, in “Variazioni su temi di diritto del lavoro”, 2023, spec. p. 867 ss.; C. LAZZARI, *Lavoro senza luogo fisso, de-materializzazione degli spazi, salute e sicurezza*, in “Labour & law issues”, 2023, n. 1, p. 21 ss.; P. PASCUCCI, *Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa*, in “Lavoro e diritto”, 2022, p. 335 ss.

questo caso ad essere in gioco non è l'ampiezza degli obblighi e delle responsabilità datoriali, ma i confini oggettivi di una tutela che dovrebbe assolvere alla funzione costituzionale della sollevazione del lavoratore dal bisogno generato da qualunque evento originato dall'attività lavorativa.

La principale differenza tra i due ambiti normativi risiede allora nel fatto che, mentre nelle pieghe del d.lgs. n. 81 del 2008 non mancano elementi idonei a fondare la prospettiva di una tutela integrata della salute del lavoratore, riferendosi l'art. 2, comma 1, lett. *q*), alla «valutazione globale e documentata di tutti i rischi» generati dall'organizzazione intesa non soltanto in senso fisico ma anche funzionale²⁷, una lettura estensiva della tutela previdenziale deve fare i conti con il limite strutturale della necessaria professionalità dell'evento dedotta dall'occasione di lavoro, la quale, per quanto svincolata dalla tipicità del rischio, presuppone comunque la dimostrazione, con onere a carico del lavoratore, del collegamento teleologico tra l'evento e la prestazione lavorativa o attività strumentali al suo svolgimento.

Dinanzi alla crescente difficoltà di definire esattamente i confini spazio-temporali della prestazione lavorativa un chiarimento del legislatore era quanto mai auspicabile e in questo senso l'introduzione della disciplina del lavoro agile avrebbe potuto rappresentare la sede più idonea e coerente per intervenire sul significato dell'occasionalità lavorativa rispetto alle attività prive di precisi vincoli di orario o luogo di lavoro.

4. L'occasione mancata della disciplina del lavoro agile

Diversamente da quanto era lecito attendersi, la disciplina del lavoro agile di cui agli artt. 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017 n. 81, non offre invece alcuna indicazione utile alla soluzione della questione, limitandosi a ribadire, con una scarna ed inutile disposizione, quanto poteva già facilmente desumersi dalla normativa vigente.

Alla disciplina assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è dedicato l'art. 23 della suddetta legge, il quale, riconoscendo al secondo comma il diritto alla tutela contro gli eventi professionali «dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali», non aggiunge in realtà nulla di nuovo rispetto ad una tutela che era già pacificamente applicabile ai lavoratori agili in quanto espressamente qualificati dalla stessa legge come subordinati²⁸. Né pare costituire un elemento di novità l'estensione della

²⁷ Cfr. P. PASCUCCI, *Le nuove coordinate del sistema prevenzionistico*, in “Diritto della sicurezza sul lavoro”, 2/2023, I, p. 37 ss.; C. LAZZARI, P. PASCUCCI, *La gestione della circolarità dei rischi*, cit., p. 38 ss.; D. GAROFALO, *L'evoluzione della normativa italiana*, cit., p. 869;

²⁸ In questo senso A. DE MATTEIS, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 178; G. LUDOVICO, *Lavori agili e subordinazioni*, cit., p. 325; M. PERUZZI, *Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?*, in “Diritto della sicurezza sul lavoro”, 1/2017, I, p. 23; S. CAFFIO, *Lavoro agile e tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali*, in D.

tutela agli eventi occorsi all'esterno degli spazi aziendali dal momento che la giurisprudenza e lo stesso legislatore erano già pervenuti – come già detto – al risultato di svincolare la garanzia indennitaria dai confini tipografici dell'impresa. Come già rilevato in altra sede²⁹, la previsione potrebbe assumere una qualche utilità alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale che esclude l'indennizzabilità degli eventi verificatisi nei luoghi privati del lavoratore, come l'abitazione, le relative pertinenze o i locali condominiali³⁰, ma, anche volendo desumere dal secondo comma dell'art. 23 il superamento di tale indirizzo, rimane il problema della prova del collegamento funzionale tra le specifiche circostanze che hanno determinato l'evento infortunistico e l'attività lavorativa prestata «senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro» (art. 18, comma 1)³¹.

La questione già particolarmente problematica si complica ulteriormente in caso di infortunio *in itinere*, per il quale il terzo comma dell'art. 23, oltre a richiamare i limiti e le condizioni di indennizzabilità previste dalla definizione generale di cui all'art. 2 del T.U., dispone semplicemente che la scelta del luogo della prestazione sia «dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza». La complicazione nasce dal fatto che, potendo il lavoratore svolgere la prestazione in ogni tempo e luogo, sono le sue stesse scelte personali a determinare i presupposti di indennizzabilità dell'evento, non assumendo particolare rilievo il riferimento, scontato e inutile, alle esigenze lavorative o il richiamo alla necessità di conciliare i tempi di vita e di lavoro che la giurisprudenza peraltro aveva già considerato, unitamente al parametro della ragionevolezza³², ai

GAROFALO (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale*, Adapt University Press, 2018, p. 492. Sul punto v. la circ. INAIL n. 48 del 2017.

²⁹ Sul punto v. G. LUDOVICO, *Il problema dell'occasione di lavoro negli infortuni al di fuori dell'impresa*, in “Argomenti di diritto del lavoro”, 2024, n. 2, p. 297; ID., *Le nuove coordinate del sistema assicurativo*, in “Diritto della sicurezza sul lavoro”, 1/2024, I, p. 73.

³⁰ Cass. civ., sez. lavoro, 27 aprile 2010, n. 10028, in “Il Lavoro nella giurisprudenza”, 2010, p. 731; Cass. civ., sez. lavoro, 16 luglio 2007, n. 15777, in “Il Lavoro nella giurisprudenza”, 2008, p. 195; Cass. civ., sez. lavoro, 9 giugno 2003, n. 9211, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2004, II, p. 191, con nota di O. BONARDI; Cass. civ., sez. lavoro, 21 aprile 2001, n. 5937, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 2001, II, p. 85, con nota di G. CORSALINI. Sul punto v. V. CANGEMI, *L'infortunio sul lavoro. Persona, tecnologie, tutele*, Adapt Labour Studies e-Book series n. 88, 2020, p. 141 ss.

³¹ Per un'analisi di alcuni casi di infortunio avvenuti in ambiente domestico occorsi durante l'attività di lavoro agile v. R. ROMANO, M. PAGGETTI, D. CRUCIANI, P.A. DI PALMA, *Tutela Inail negli infortuni occorsi in ambiente domestico durante l'attività di smart working*, in AA.VV., *Atti del Convegno Nazionale di Medicina e Sanità Inail Salute, benessere e sicurezza del lavoratore al centro della Sanità Inail*, Roma 26, 27, 28 giugno 2023, Vol. I, in “Quaderni della rivista degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”, 2023, p. 59 ss.

³² Sulla ragionevolezza della distanza tra il luogo di abitazione e quello di lavoro, seppure con diversi criteri di valutazione: Cass. civ., sez. lavoro, 8 giugno 2005, n. 11950, in “Il Foro italiano”, 2006, I, c. 171, con nota di V. FERRARI; Cass. civ., sez. lavoro, 8 novembre 2000, n. 14508, in “Il Foro italiano”, 2001, I, c. 1532; Cass. civ., sez. lavoro, 5 novembre 1998, n. 11148; Cass. civ., sez. lavoro, 19 gennaio 1998, n. 455, in “Giustizia civile”, 1999, I, p. 2793, con nota di G. VECCHIO; Cass. civ., sez. lavoro, 19 dicembre 1997, n. 12903, in “Il Foro italiano”, 1998, I, c. 433; Cass. civ., sez. lavoro, 2 maggio 1997, n. 3756, in “Giustizia civile”, 1999, I, p. 2794, con nota di G. VECCHIO; Cass. civ., sez. lavoro, 23 settembre 1996, n. 8396, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 1996, II, p. 156; Cass. civ., sez. lavoro, 16 dicembre 1995, n. 12881, in “Il Lavoro nella giurisprudenza”, 1996, p. 505; Cass. civ., sez. lavoro, 4 novembre 1994, n. 9099, in

fini della esclusione del rischio elettivo³³.

Rimane così irrisolto il problema della prova a carico del lavoratore della sussistenza dell'occasione di lavoro rispetto ad una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa nella quale l'abitazione o qualunque altro luogo da lui prescelto possono diventare luogo di lavoro, riducendo così la differenza, fino quasi ad annullarla, tra la figura dell'infortunio *in itinere* e quello dell'infortunio tra due luoghi di lavoro che, diversamente dal primo, incide sul tasso specifico aziendale ai fini della determinazione del premio assicurativo³⁴.

La questione, del resto, non sembra trovare esaustiva soluzione nelle indicazioni contenute nel patto di lavoro agile³⁵, il quale, definendo eventualmente il tempo e luogo dell'attività esterna, delimiterebbe soltanto la prestazione contrattualmente dovuta ma non anche i confini dell'occasione di lavoro che ricomprendono – come già detto – anche qualunque attività prodromica o strumentale al suo svolgimento, né tantomeno la prestazione svolta al fuori dei limiti indicati dal patto potrebbe essere ricondotta al c.d. rischio elettivo che si configura soltanto in presenza di un comportamento arbitrario del tutto estraneo all'attività lavorativa³⁶.

Una possibile soluzione al problema dell'accertamento dell'occasione di lavoro non sembra potersi rinvenire neppure nelle moderne tecnologie di tracciabilità della prestazione, le quali, al di là della loro condizionata legittimità, non potrebbero comunque dimostrare il collegamento funzionale tra il lavoro e l'evento occorso in assenza di connessione digitale nel corso di attività preparatorie o strumentali allo svolgimento della prestazione³⁷.

Non occorrono a questo punto ulteriori considerazioni per comprendere come la disciplina del lavoro agile abbia rappresentato per molti versi un'occasione mancata per fare chiarezza su un problema tutt'altro che trascurabile e anzi

³³ "Giurisprudenza italiana", 1995, I, I, p. 1224; Cass. civ., sez. lavoro, 2 aprile 1992, n. 4062, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 1992, II, p. 154. Cass. civ., sez. lavoro, 17 aprile 1989, n. 1830, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 1989, II, p. 41. Sul punto v. il documento INAIL *Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere* del 4 maggio 1998, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 1998, I, p. 160, secondo il quale può «considerarsi rientrante nei limiti della ragionevolezza una distanza percorribile in un tempo complessivamente (andata e ritorno) non superiore a tre ore» (punto 4.1.2).

³⁴ Sul punto si rinvia a G. LUDOVICO, *Lavori agili e subordinazioni*, cit., p. 332 ove più ampia riferimenti di giurisprudenza.

³⁵ A. DE MATTEIS, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 180; G. LUDOVICO, *Lavori agili e subordinazioni*, cit., p. 331.

³⁶ E quanto sostenuto tra gli altri da V. FILÌ, *Il punto sulla giurisprudenza in materia di occasione di lavoro e infortunio in itinere*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2019, pp. 80-81; S. CAFFIO, *Lavoro agile e tutela assicurativa*, cit., p. 499; V. CANGEMI, *L'infortunio sul lavoro*, cit., p. 143, F. STAMERRA, *Le dimensioni spazio-temporali dell'occasione di lavoro*, cit., pp. 815-816 nonché dalla circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 secondo la quale il patto di lavoro agile «si configura come lo strumento utile per l'individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio-temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche».

³⁷ S. CAFFIO, *Lavoro agile e tutela assicurativa*, cit., p. 502; V. CANGEMI, *L'infortunio sul lavoro*, cit., p. 143; G. LUDOVICO, *Lavori agili e subordinazioni*, cit., p. 328 ss.

³⁸ In questo senso S. CAFFIO, *Lavoro agile e tutela assicurativa*, cit., p. 497.

prevedibilmente destinato nel prossimo futuro ad assumere sempre maggiore ampiezza.

5. *Sulla perdurante necessità della tutela differenziata tra eventi professionali e comuni e la nozione presuntiva di occasione di lavoro*

La progressiva perdita di importanza della unità di tempo e di luogo della prestazione lavorativa è gravida di conseguenze – come si è visto – anche per l'ordinamento previdenziale che, al pari di altre discipline, è tuttora fondato su regole e concetti che affondano le proprie radici nel lontano passato dell'epoca industriale.

Non solo i lavoratori privi di orario di lavoro ma qualunque lavoratore che utilizza i dispositivi digitali per svolgere anche solo una parte della prestazione lavorativa, è potenzialmente esposto alla continua sovrapposizione dei tempi di vita e di lavoro che mette irrimediabilmente in crisi la fondamentale distinzione che identifica e contraddistingue la funzione sociale della tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Non si tratta soltanto di un problema di prova dell'occasione di lavoro, derivando dalla difficoltà di assolvere l'onere probatorio una ben più grave confusione e sovrapposizione tra eventi professionali e comuni che alimenta il rischio di applicare ai primi la limitata tutela prevista per i secondi o, al contrario, di estendere a quest'ultimi la più intensa protezione riservata ai primi.

Il fatto è che questa distinzione, per quanto risalente alle origini storiche del sistema previdenziale³⁸, assume una precisa funzione nel contesto dei valori costituzionali, rappresentando «la professionalità dell'evento» un fattore «coessenziale alla specificità della garanzia apprestata ai lavoratori»³⁹, sicché, inteso nell'accezione di «rischio da lavoro»⁴⁰, il rischio professionale può ritenersi connaturato ai principi dell'art. 38, comma 2, Cost., designando gli eventi che, per la particolare importanza attribuita al lavoro nella trama dei valori costituzionali⁴¹, sono ritenuti socialmente meritevoli della più intesa protezione garantita dalla tutela indennitaria⁴².

³⁸ Sulla perdurante fedeltà di questa disciplina al modello assicurativo originario v. M. CINELLI, *Previdenza e costituzione. Temi e perorsi di ricerca*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025, p. 201 ss.

³⁹ Corte Cost., 2 marzo 1991, n. 100, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 1991, II, p. 9 ss., con nota di R. BOZZI; Corte Cost., 27 luglio 1989, n. 462, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, 1989, p. 435 ss., con nota di G. ALIBRANDI.

⁴⁰ S. GIUBBONI, voce *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in “Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale”, Aggiornamento, Torino, Utet, 2000, p. 386.

⁴¹ In questo senso ma rilevando la «sostanziale discrasia» tra la meritevolezza di un *quid pluris* di tutela riservato agli eventi professionali e la mancata distinzione nel secondo comma dell'art. 38 Cost. tra gli eventi comuni e quelli professionali M. CINELLI, *Previdenza e costituzione*, cit., p. 202 ss.

⁴² M. PERSIANI, *La tutela del rischio professionale nel quadro della previdenza sociale*, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 1986, I, p. 316; G.G. BALANDI, *Un caso di archeologia giuridica: ciò che resta oggi del “rischio professionale”*, in “Rivista giuridica del lavoro”, 1976, III, p. 95; S. GIUBBONI, voce *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit. Sul punto sia consentito il rinvio al mio *Tutela*

È stato altresì sostenuto che «una legge che facesse venir meno il rilievo previdenziale della professionalità dell'evento sarebbe molto probabilmente costituzionalmente illegittima»⁴³, sebbene la Corte Costituzionale, recependo le indicazioni della dottrina, abbia chiarito che l'art. 38 Cost. delinea un modello «aperto»⁴⁴ che «lascia allo stesso legislatore ampia libertà nell'attuazione delle finalità perseguitate con l'emanazione dell'articolo in esame»⁴⁵. Se ne dovrebbe desumere che al legislatore non sarebbe precluso il superamento della mutualità di categoria in favore di una più generale e indifferenziata garanzia pubblica dal bisogno, tanto più che nella realtà normativa il modello “mutualistico” e quello “solidaristico” «si trovano mescolati in gradazioni diverse»⁴⁶ che definiscono la «individualità di ogni sistema»⁴⁷ e la «gradualità con la quale, in questa materia, i tipi sono realizzati»⁴⁸.

Occorre nondimeno riconoscere che quella distinzione non solo riflette la tradizione storica del nostro ordinamento ma non è da lungo tempo neppure messa in discussione, sicché, non avendo il legislatore optato per un modello diverso, gli eventi di natura professionale devono continuare ad essere destinatari della più intesa tutela loro riservata dal secondo comma dell'art. 38, comma 2, Cost., il quale, a ben vedere, non offre alcuna definizione di infortunio sul lavoro né tantomeno di occasione di lavoro.

È parimenti evidente, d'altra parte, come il concetto di occasione di lavoro non ponga alcun problema interpretativo o applicativo per quei numerosi lavoratori che svolgono tuttora una prestazione tradizionalmente delimitata entro precisi confini spazio-temporali, con l'effetto che per una quota ancora consistente di eventi infortunistici quella nozione, così come interpretata dalla giurisprudenza, è ancora in grado di assolvere efficacemente alla funzione di delimitare l'ambito oggettivo di applicazione della più intensa tutela riservata agli infortuni sul lavoro.

La questione andrebbe allora affrontata partendo in maniera coerente dal diverso significato che il rischio professionale assume in determinati contesti lavorativi come conseguenza della profonda trasformazione dei contenuti della prestazione lavorativa e delle relative modalità di svolgimento. Non pare eccessivo, anzi, ritenere che in questi casi l'indeterminatezza spazio-temporiale, lungi dal costituire un impedimento alla dimostrabilità dell'occasione di lavoro, rappresenti in realtà uno dei connotati tipici della prestazione lavorativa che ne identifica, di conseguenza, anche il relativo rischio professionale, assumendo quest'ultimo

previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro, Milano, Giuffrè, 2012, p. 70 ss.

⁴³ Così M. PERSIANI, *La tutela del rischio professionale*, cit., p. 317.

⁴⁴ In questo senso, tra i primi, M. CINELLI, voce *Sicurezza Sociale*, in “Enciclopedia del Diritto”, vol. XLII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 505 ss.

⁴⁵ Corte Cost., 5 febbraio 1986, n. 31, in “Il Foro Italiano”, 1986, I, c. 1770 ss., con nota di M. CINELLI, *L’«adeguatezza» della prestazione previdenziale tra parità e proporzionalità*.

⁴⁶ Corte Cost., 8 giugno 1992, n. 259, in “Giurisprudenza Italiana”, 1993, I, 1, p. 16 ss.

⁴⁷ Corte Cost., 4 maggio 1984, n. 133, in “Il Foro Italiano”, 1984, I, c. 1782 ss., con nota di V. FERRARI; Corte Cost., 20 aprile 1977, n. 62; Corte Cost., 18 maggio 1972, n. 91.

⁴⁸ Corte Cost., 4 maggio 1984, n. 133, cit.; Corte Cost., 4 luglio 1979, n. 65, in “Il Foro Italiano”, 1979, I, c. 2825 ss.

contenuti necessariamente differenti rispetto a quelli delle prestazioni tradizionalmente delimitate sul piano spazio-temporale.

Il ragionamento, in definitiva, muove dall'incontestabile assunto per cui ad ogni attività lavorativa corrisponde un determinato rischio che dipende nei suoi tratti identificativi non soltanto dai contenuti della prestazione ma anche dalle relative modalità di svolgimento e, più in generale, dal modello di organizzazione del lavoro. È quanto dire che all'indeterminatezza spazio-temporale della prestazione lavorativa si accompagna un rischio infortunistico che è anch'esso inevitabilmente privo di precise delimitazioni cronologiche e topografiche, sicché è a tale concetto di rischio che occorre fare riferimento ai fini della individuazione della relativa occasionalità lavorativa.

È inevitabile allora concludere che in questi casi l'indeterminatezza spazio-temporale rappresenti un elemento intrinseco della prestazione lavorativa che si trasferisce da quest'ultima al rischio protetto e poi dal rischio protetto all'occasione di lavoro che potrebbe così essere presuntivamente dedotta in qualunque evento astrattamente compatibile con una prestazione priva di precisi vincoli spazio-temporali.

Non sarebbe il lavoratore allora a dover dimostrare le specifiche circostanze cronologiche o topografiche che collegano l'infortunio all'attività lavorativa, potendo limitarsi alla dimostrazione dell'evento, della indeterminatezza spazio-temporale della prestazione e dell'astratta compatibilità – e non della precisa corrispondenza – del primo con quest'ultima o con le attività prodromiche al suo svolgimento, mentre è sull'ente previdenziale che dovrebbe gravare l'onere di provare gli elementi che dimostrerebbero la completa estraneità dell'evento all'attività lavorativa.

Non si tratta di una inversione degli oneri probatori quanto piuttosto di un adeguamento del contenuto della prova dovuta dal lavoratore alle caratteristiche della prestazione lavorativa e del rischio infortunistico che ne deriva.

Questa lettura presuntiva dell'occasione di lavoro si colloca, a ben vedere, in una prospettiva che non è affatto estranea alla tutela assicurativa, risultando anzi pienamente coerente con le logiche dell'ordinamento previdenziale, il quale sovente ricorre alle presunzioni tanto ai fini dell'accertamento dell'evento, quanto e più frequentemente per la definizione della condizione di bisogno meritevole di tutela sociale⁴⁹. Dal primo versante il ricorso alle presunzioni è ampiamente utilizzato ai fini della qualificazione delle patologie multifattoriali, ammettendosi la dimostrazione della relativa origine professionale in termini di probabilità qualificata ove l'azione del singolo fattore causale sia scientificamente indimostrabile⁵⁰. Anche in questo caso la giurisprudenza compie, attraverso il

⁴⁹ G. LUDOVICO, *Le nuove coordinate del sistema assicurativo*, cit., p. 78 ss.

⁵⁰ *Ex plurimis* Cass. civ., sez. lavoro, 14 maggio 2025, n. 12972; Cass. civ., sez. lavoro, 14 aprile 2025, n. 9805; Cass. civ., sez. lavoro, 24 ottobre 2024, n. 27571; Cass. civ., sez. lavoro, 6 dicembre 2021, n. 38659; Cass. civ., sez. lavoro, 8 novembre 2021, n. 32449; Cass. civ., sez. VI, 20 ottobre 2021, n. 29133; Cass. civ., sez. lavoro, 31 maggio 2017, n. 13814; Cass. civ., sez. lavoro, 15 ottobre 2014, n. 21825, in "Il Lavoro nella Giurisprudenza", 2015, p. 93 ss.

ricorso alle presunzioni probabilistiche, una lettura costituzionalmente orientata della nozione di malattia professionale onde evitare che la difficoltà o l'impossibilità di dimostrare l'origine lavorativa dell'evento possano precludere l'accesso alla tutela indennitaria. E analoghi meccanismi presuntivi – come anticipato – sono utilizzati nella individuazione della condizione di bisogno ed è quanto si verifica nella disciplina pensionistica ove la perdita della capacità lavorativa è presuntivamente identificata dal legislatore nel raggiungimento di una determinata età anagrafica.

La lettura presuntiva dell'occasionalità lavorativa sembra imporsi allora per evidenti ragioni di ordine logico e costituzionale: da un lato, non pare corretto – ed anzi è palesemente contraddittorio – utilizzare, in assenza di riferimenti cronologici e tipografici, un significato dell'occasione di lavoro che proprio dalla collocazione spazio-temporale della prestazione desume il nesso teleologico dell'evento con l'attività lavorativa; dall'altro, il significato dell'occasione di lavoro non può che essere oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata a salvaguardare l'effettività della tutela indennitaria, non potendosi ammettere evidentemente una lettura di quel concetto che abbia l'effetto di limitare o addirittura precludere l'accesso a quella garanzia.

Quella nozione, del resto, ha già dimostrato una notevole capacità di adattamento ai profondi mutamenti della realtà lavorativa, superando il criterio della tipicità del rischio con il quale era stata per lungo tempo identificata, per assumere, attraverso il criterio teleologico, un significato decisamente più ampio ed elastico che ha garantito l'operatività della tutela assicurativa, mantenendo intatta la razionalità della differenziata protezione riservata agli eventi professionali.

Il passaggio dalla nozione teleologica a quella presuntiva di occasione di lavoro, limitatamente alle prestazioni lavorative prive di riferimenti spazio-temporali, rappresenta allora nient'altro che un ulteriore e necessario momento di evoluzione di una disciplina che, per assolvere pienamente alla propria funzione costituzionale, non può prescindere dal continuo adattamento dei relativi presupposti ai costanti mutamenti della realtà sociale.

Abstract

Il saggio intende ricostruire il significato dell'infortunio sul lavoro e, in particolare, del presupposto costituito dall'occasione di lavoro nel caso di eventi lesivi occorsi ai lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa senza un orario e luogo di lavoro predeterminati. Dopo aver ricostruito l'evoluzione dell'interpretazione dell'occasione di lavoro il saggio affronta le diverse questioni che il lavoro senza orario e luogo predeterminati pongono sul piano dell'applicazione dell'assicurazione obbligatoria e più in generale della distinzione costituzionalmente rilevante tra la tutela riservata agli eventi professionali e quella prevista per gli eventi privi di origine lavorativa.

The essay aims to reconstruct the meaning of accidents at work and, in particular, the injury at work in the case of harmful events occurring to workers who perform their work without predetermined working hours and locations. After reconstructing the evolution of the interpretation of the injury at work, the essay addresses the various issues that work without predetermined hours and location raise in terms of the application of compulsory insurance

and, more generally, the constitutionally relevant distinction between the protection reserved for occupational events and that provided for events not related to work.

Parole chiavi

Assicurazione obbligatoria, infortunio sul lavoro, occasione di lavoro, rischio protetto, natura professionale dell'evento, lavoro senza tempo e luoghi predeterminati

Keywords

Compulsory insurance, accident at work, injury at work, protected risk, professional nature of the event, timeless work and without predetermined locations